

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 345/2020, ad iniziativa del consigliere Busilacchi, concernente: «Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 "Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero"», nel testo approvato dalla II Commissione in data 11 giugno 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.124 del 11 giugno 2020;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a dieci giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n.123 del 11 giugno 2020;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 18 giugno 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 22 giugno 2020;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 22 giugno 2020;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Marco Manzotti

<p>Scheda DI ANALISI TECNICO NORMATIVA della proposta di legge n. 345, ad iniziativa del Consigliere Busilacchi presentata in data 18 febbraio 2020 “Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 “Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero”, nel testo licenziato dalla II Commissione assembleare</p>	
ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale	La proposta di legge appare compatibile con i principi generali dell'ordinamento europeo ed internazionale.
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	La proposta appare compatibile con i principi costituzionali e con la legislazione derivata, con particolare riferimento alla legge 6/1989 (Ordinamento della professione di guida alpina), della quale recepisce in modo più puntuale alcuni aspetti. Non si rilevano contenuti contrari ai principi generali in materia di “professioni” che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, rientrano nella competenza concorrente delle Regioni.
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	La proposta appare compatibile con lo Statuto regionale.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	L'intervento normativo modifica la legge regionale 4/1996.
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	---
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	---

Relazione tecnico finanziaria

Sulla proposta di legge n. 345 ad iniziativa del Consigliere Busilacchi presentata in data 18 febbraio 2020 “Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 “Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero”. (Art. 3 ter legge regionale 3 del 2015 – articolo 84 Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 35 della l.r. 4/1996)

L'articolo sostituisce l'articolo 35 della l.r. 4/1996 in materia di professione di aspirante guida alpina, al fine di allineare la disposizione alla pertinente normativa statale in materia di formazione necessaria per acquisire l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina. Quanto ai compiti della Regione, l'articolo non innova le competenze regionali in modo tale da determinare un impatto sul bilancio della Regione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Modifica all'articolo 38 della l.r. 4/1996)

L'articolo abroga il comma 2 e il comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 4/1996, relativamente al sistema sanzionatorio. Le sanzioni di una professione ordinistica qual è quella di guida alpina sono di competenza del relativo ordine e non possono essere disciplinate con legge regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Modifica all'articolo 39 della l.r. 4/1996)

L'articolo 3 sostituisce i commi 2 e 3 dell'articolo 39 della l.r. 4/1996 in materia di formazione delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna. La formazione rientra tra le funzioni attribuite alle Regioni dalla normativa statale e si tratta di un adempimento che non richiede oneri supplementari a carico delle strutture della giunta regionale competenti in materia.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 39 bis della l.r. 4/1996)

L'articolo apporta delle modifiche all'articolo 39 bis della l.r. 4/1996, relativamente al conseguimento del titolo di accompagnatore di media montagna. Non determina modifiche all'assetto delle competenze già attribuite alla Regione in base alla l.r. 4/1996 e, pertanto, non comporta ulteriori e nuovi oneri a carico delle strutture amministrative incaricate della gestione della medesima legge regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 39 ter nella l.r. 4/1996)

L'articolo inserisce l'articolo 39 ter nella l.r. 4/1996, in materia di specializzazioni che possono essere conseguite dagli accompagnatori di media montagna. La disposizione non comporta nuovi adempimenti a carico della struttura regionale competente per l'attuazione della l.r. 4/1996.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 40 della l.r. 4/1996)

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 40 della l.r. 4/1996 e specifica, in particolare, che tra i compiti istituzionali svolti dal Collegio regionale delle guide alpine figurano anche le operazioni di protezione civile, non previste dall'articolo 40 nella versione prima della modifica.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 54 della l.r. 4/1996)

L'articolo 7 introduce alcune modifiche all'articolo 54 della l.r. 4/1996 in materia di scuole di alpinismo e di sci alpinismo e non comporta modifiche alle funzioni svolte dalla struttura della Regione competente per l'attuazione della l.r. 4/1996; pertanto non si configurano nuovi o maggiori oneri né ulteriori adempimenti ad impatto finanziario.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8
(Invarianza finanziaria)

La disposizione contiene la dichiarazione di invarianza finanziaria della proposta di legge.